

## **FLC CGIL VARESE INFORMA N°2**

**22 settembre 2016**

### **Precari scuola. Limite di 36 mesi per le supplenze: confermata la decorrenza dal 1 settembre 2016**

*Il Ministro ha confermato che il conteggio decorre da questo anno scolastico.*

Il limite di 36 mesi per le supplenze su posto vacante e disponibile, introdotto dalla legge 107/15 (comma 131) decorre dal 1 settembre 2016, nel senso che da tale data inizia il conteggio dei periodi di supplenza svolti su tale tipologia di posti.

Lo ha confermato il Ministro Giannini, durante l'audizione in parlamento del 21 settembre 2016 (al tempo: 1.07.46). Il Ministro si è anche impegnato a fornire un chiarimento ufficiale attraverso gli uffici dell'amministrazione.

Avevamo ricevuto segnalazioni di Dirigenti scolastici e perfino di uffici periferici del Miur che avevano ritenuto che alla data indicata dalla legge andassero conteggiati anche i periodi di servizio precedentemente prestati, chiedendo autocertificazioni agli aspiranti: si trattava, come da noi sempre sostenuto, di una interpretazione errata della legge. Siamo intervenuti nei confronti dell'amministrazione e dei parlamentari delle commissioni cultura affinché fosse fatta chiarezza: la dichiarazione del Ministro sgombra il campo dalle interpretazioni fantasiose, anche se sarebbe importante che il chiarimento formale fosse pubblicato al più presto.

Ricordiamo che il divieto di superare i 36 mesi si applica soltanto per le supplenze su posto vacante e disponibile quindi per le supplenze annuali (con scadenza 31 agosto).

Su questa norma anticostituzionale da sempre abbiamo formulato la nostra contrarietà, a cominciare dall'iter della legge e continuiamo a chiederne la cancellazione. Al raggiungimento dei 36 mesi anziché procedere alla stabilizzazione, come previsto dalla sentenza europea, si penalizzano i lavoratori che non hanno nessuna responsabilità rispetto alla reiterazione dei contratti a termine.

Comma 131, legge 107/15. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

---

### **Precari scuola: come accedere direttamente alla casella di posta del MIUR per controllare le convocazioni**

***Un link diretto che permette di non passare dal portale del Ministero che in questo momento funziona male.***

In questi giorni l'accesso alla web mail del MIUR (@istruzione.it), attraverso il portale [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it), funziona pochissimo e male. Gli uffici preposti del MIUR hanno segnalato agli uffici periferici la possibilità di accedere direttamente alla casella di posta utilizzando il seguente link: <https://mail.pubblica.istruzione.it>. Per accedere va indicato solo il proprio nome utente (ommettendo il suffisso @istruzione.it), e la password.

Ricordiamo che per ricevere le comunicazioni del MIUR è possibile utilizzare anche una casella di posta certificata che assume validità analoga a quella delle raccomandate con ricevuta di ritorno ed è sempre possibile controllarne l'iter. È opportuno utilizzarla in luogo di quella ordinaria nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il suo uso diventa ancora più importante per i supplenti per avere la garanzia della correttezza delle procedure di convocazione.

È anche possibile modificare l'indirizzo di posta elettronica tradizionale attualmente presente su istanze online (che viene utilizzato dalle scuole per le convocazioni) utilizzando la funzione: "Variazione indirizzo e-mail privato". Una volta inserito il nuovo indirizzo è necessario convalidarlo: si riceverà un messaggio contenente un codice di validazione da inserire nel sistema.